

(N. 2854)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

ONOREVOLI Senatori. — Il decreto legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali, fra l'altro, all'articolo 3 stabilisce che chiunque detiene per fini inerenti ad attività industriali o commerciali talune determinate merci precisate in una tabella allegata al decreto stesso, deve tenere un registro di carico e scarico regolarmente aggiornato.

Come è noto, il predetto decreto-legge fu emanato quando, iniziata la guerra in Corea, si temeva che avessero a verificarsi maggiori complicazioni di carattere internazionale, che avrebbero potuto rendere necessaria l'adozione di speciali provvedimenti per il rifornimento delle industrie nazionali e della popolazione civile.

L'avvenuta evoluzione del mercato delle materie prime verso una sempre più ampia distensione che tende a consolidarsi, ha indotto le associazioni di categoria a prospettare insistentemente al Ministero dell'industria come il permanere dell'obbligo di tenere i registri di carico e scarico importi per le aziende industriali e commerciali notevoli e non sopportabili oneri finanziari, richiedendo la registrazione l'opera di uno o più impiegati.

Poichè non può disconoscersi la fondatezza di tale istanza, attesa l'inopportunità di protrarre l'osservanza di una disposizione che comporta un complesso di formalità la cui utilità è venuta a cessare, è stato predisposto l'unito disegno di legge diretto ad abrogare l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 3 del decreto-legge predetto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, è abrogato.